

COMUNE DI POLCENIGO

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRE FORME DI SOSTEGNO AD ENTI
E/O ASSOCIAZIONI**

**ALLEGATO
ALLA DELIBERA CONSILIARE
N. 66 DEL 21.12.2007**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRE FORME DI SOSTEGNO
AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI**

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. In attuazione a quanto prevede lo Statuto comunale circa la " Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero ", il Comune intende favorire la nascita e l'attività degli Enti e Associazioni che operano sul territorio comunale nel campo della cultura, dello sport, della tutela ambientale e sociale per contribuire alla crescita civile, sociale, culturale ed economica della comunità locale.
2. Il Comune riconosce a tutti gli enti e associazioni l'autonomia e i diritti previsti dalla legge e dallo Statuto comunale e mette a disposizione della comunità gli strumenti necessari a coinvolgerla nell'attività amministrativa.
3. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia previsti dallo Statuto comunale, determina le forme di garanzia e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti e Associazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali verranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti i provvedimenti di concessione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. Tale osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento - Mezzi

1. Il Comune, nei limiti delle proprie annuali disponibilità finanziarie, integrate dai fondi eventualmente assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dallo Stato, da Enti pubblici e da privati, concorre al sostegno e alla realizzazione, in ambito locale, di attività e iniziative atte a garantire forme di collaborazione per la più ampia partecipazione dei cittadini a servizi ricreativi, culturali e sportivi e per il raggiungimento degli obiettivi comuni di aggregazione sociale e comunitaria.
2. I settori di intervento oggetto del presente regolamento sono :
 - a) utilità sociale e aiuto alla persona;
 - b) cultura, formazione e informazione ;
 - c) promozione della pace, dei diritti umani e solidarietà internazionale; sport e tempo libero;
 - d) tutela dei valori e dei beni ecologici ed ambientali;
 - e) tutela dei valori e dei beni monumentali, storici e locali;
 - f) promozione turistica e sviluppo economico;
 - g) altre attività a favore della comunità
3. Le modalità e mezzi che possono essere messi a disposizione di Enti e Associazioni sono :
 - a) contributi per l'attività che normalmente e abitualmente viene svolta nell'arco di un anno;
 - b) finanziamenti per manifestazioni, progetti, interventi e iniziative;
 - c) finanziamenti per iniziative che Enti e Associazioni organizzano per conto o in collaborazione con il Comune;
 - d) vantaggi economici o contributi indiretti che derivano dalla utilizzazione saltuaria di attrezzature ed edifici di proprietà comunale;
 - e) vantaggi economici che derivano dalla utilizzazione di servizi gratuiti o a tariffa agevolata;
 - f) vantaggi economici che derivano dalla utilizzazione di prestazione di dipendenti comunali;
 - g) patrocinio gratuito, che dimostra la stima dell'amministrazione nei confronti dell'iniziativa.
4. Le tariffe agevolate sono possibili solo per chi utilizza un servizio o un immobile per scopi che vanno a vantaggio della comunità e senza finalità di lucro.

Art. 3

Destinatari

1. In base alle norme del presente regolamento, possono ricevere contributi o altre forme di finanziamento :
 - a) gli Enti e le Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale degli Enti e Associazioni ;
 - b) gli Enti pubblici, quando svolgono attività a favore della popolazione del Comune;
2. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento i soggetti indicati nell'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e successive modificazioni (finanziamento ai partiti politici).

Art. 4

Criteri di sostegno economico per l'attività ordinaria

1. I contributi concessi per l'attività ordinaria di Enti e Associazioni sono valutati sulla base di coerenza che tali attività hanno rispetto ai progetti e ai programmi dell'amministrazione comunale.
2. L'entità del contributo eventualmente assegnato dipende dai seguenti criteri:
 - a) percentuale calcolata sulla differenza tra costi e ricavi di esercizio risultanti dal bilancio di previsione dell'Ente o Associazione e dopo aver tenuto in considerazione l'autofinanziamento, i contributi e le sponsorizzazioni ;
 - b) la capacità dell'Ente o Associazione di rappresentare la comunità. Per valutare questo aspetto, si considera l'organizzazione e la presenza sul territorio e altri parametri, come ad esempio : il numero degli iscritti residenti in Comune e la partecipazione dei soci all'attività svolta;
 - c) condizioni particolari in cui si trova l'Ente o Associazione, come ad esempio : nuova costituzione, periodo di difficoltà economica.

Art. 5

Criteria di sostegno per iniziative, interventi, progetti

1. Il Comune assegna contributi per la realizzazione di iniziative, interventi e progetti ad Enti e Associazioni, Enti pubblici, comitati, tenendo conto dei seguenti criteri :
 - a) utilità sociale dell'iniziativa e tipo di interessi coinvolti ;
 - b) il fatto che l'iniziativa proposta rappresenti un completamento o arricchimento del programma stabilito dall'amministrazione comunale;
 - c) il fatto che l'iniziativa coinvolga la comunità locale ;
 - d) rapporto tra quanto si prevede di spendere e quanto si prevede di ottenere;
 - e) il fatto che precedenti iniziative abbiano conseguito risultati positivi;
 - f) il numero delle persone interessate e la durata dell'iniziativa
2. Le proposte sono confrontate tra loro in modo che le risorse a disposizione vengano distribuite nel miglior modo possibile. A questo scopo, ad ogni criterio può essere attribuito un punteggio.
3. Le risorse sono utilizzate soprattutto per finanziare iniziative progettate e organizzate da più associazioni insieme.

Art. 6

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo previste dal presente regolamento e relative all'attività di cui al precedente articolo 4 dovranno pervenire al Comune **entro il 28 Febbraio di ogni anno** corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella che si intende svolgere nel corso dell'anno;
 - b) Bilancio o prospetto delle entrate e delle spese sostenute nell'anno precedente e quelle che presumibilmente verranno sostenute nel corso dell'anno;
2. Le domande di contributo previste dal presente regolamento e relative all'attività di cui al precedente articolo 5 dovranno pervenire al Comune **entro il 28 Febbraio di ogni anno** corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Relazione sulla iniziativa o manifestazione da realizzare con le relative finalità ;
 - b) Bilancio o prospetto dei costi e ricavi che si presume dover realizzare dalla iniziativa;
 - c) Copia dell'ultimo bilancio approvato ;
 - d) Indicazione di contributi da parte di privati e di altri enti pubblici;
3. Le domande vanno presentate al Comune in carta libera e devono contenere l'espressa indicazione del legale rappresentante o del responsabile dell'iniziativa, il quale dovrà sottoscrivere sia la domanda che la documentazione di cui al precedente punto 1, nonché indicare la circostanza che l'Ente o Associazione è iscritta all'Albo Comunale degli Enti e Associazioni . Nella domanda si deve fare esplicito riferimento che si è a conoscenza e si accettano le norme previste dal presente regolamento.
4. Le domande che perverranno oltre i termini previsti ai precedenti punti 1 e 2 , saranno prese in considerazione in relazione alle disponibilità di bilancio.
5. Se le domande sono incomplete, il responsabile dell'ufficio incaricato chiede che siano integrate con i documenti mancanti. Se i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dalla richiesta di integrazione, le domande incomplete non sono prese in considerazione.

Art. 7

Condizioni generali di concessione

1. Le risorse, di preferenza, sono destinate alle iniziative promosse dal Comune e a quelle organizzate in collaborazione con il Comune.
2. In genere, nello stesso anno , un Ente o Associazione non può ricevere cumulativamente contributi per l'attività ordinaria e per singole iniziative. In ogni caso, l'assegnazione di una qualsiasi forma di finanziamento non significa che lo stesso finanziamento continuerà ad essere concesso negli anni successivi.
3. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità né per l'attività ordinaria degli Enti o Associazioni , né per le singole iniziative o manifestazioni per le quali ha concesso finanziamenti.
4. Il Comune non entra mai a far parte dei rapporti che vengono instaurati tra Enti e Associazioni che hanno ricevuto finanziamenti ed altri soggetti estranei.
5. Nei preventivi di spesa presentati al Comune non vanno indicati , in quanto non finanziabili :
 - a) il lavoro e i servizi svolti da tutti quelli che collaborano volontariamente all'iniziativa o attività;
 - b) le spese per l'uso di materiale, attrezzature, impianti o servizi, già a disposizione dell'Ente o Associazione o che comunque sono messi a disposizione gratuitamente ;
6. L'Ente o Associazione che riceve finanziamenti da parte del Comune deve pubblicizzare che l'attività o iniziativa è realizzata con il contributo e/o la partecipazione del Comune.
7. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti e Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di promozione delle attività di cui ai settori di intervento previsti dal presente regolamento , costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori

Art. 8

Istruttoria e Assegnazioni

1. Le domande presentate vengono vagliate dagli uffici, per verificarne la correttezza e completezza , esclusa ogni valutazione di merito sulla validità dell'attività o dell'iniziativa.

2. In caso di documentazione incompleta viene richiesta la integrazione entro un congruo termine.
3. Ultimata la istruttoria delle domande , le stesse vengono trasmesse alla Giunta Municipale per l'assegnazione dei contributi e/o altre forme di sostegno.

Art. 9

Contributi annuali per attività ordinarie

1. I contributi per l'attività ordinaria possono essere richiesti soltanto dagli Enti e Associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale.
2. L'amministrazione valuta più favorevolmente gli Enti e Associazioni che nel loro statuto prevedono che, se l'Ente o Associazione smette la propria attività, tutti i beni, o quei beni che hanno valore artistico, storico e culturale, passano al Comune. Il Comune a sua volta si deve impegnare a conservarli e valorizzarli.

Art. 10

Controllo e verifica sull'utilizzo delle risorse- Decadenza

1. L'Amministrazione comunale può verificare come vengono utilizzate le risorse attraverso un controllo sui bilanci e sulle scritture contabili degli Enti o Associazioni e, se necessario, anche chiedendo informazioni ad altri soggetti.
2. L'Amministrazione comunale verifica che :
 - a) l'attività svolta sia stata conforme a quanto dichiarato nella richiesta di contributo;
 - b) il contributo sia stato utilizzato solo per la realizzazione dell'attività o iniziativa per cui è stato dato;
 - c) l'effetto che l'attività abbia avuto nella comunità.
3. L'Amministrazione può chiedere entro 5 anni all'Ente o Associazione di presentare copia delle fatture, degli scontrini fiscali o di altri documenti che dimostrino la spesa sostenuta.
4. Se l'iniziativa è stata realizzata solo in parte , l'importo del contributo viene ricalcolato o restituito.
5. Il beneficiario del contributo perde il diritto di ottenerne la erogazione se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) l'iniziativa o l'attività per la quale il contributo è stato richiesto non è stata realizzata;
 - b) il programma dell'iniziativa è stato cambiato senza chiedere prima l'autorizzazione all'Amministrazione;
 - c) il comportamento del beneficiario del contributo è in contrasto con i programmi e le finalità dell'Amministrazione comunale

Art. 11

Pubblicità dei contributi e/o altre forme di sostegno

1. In qualunque momento, seguendo le regole stabilite per l'accesso agli atti , i cittadini possono vedere e richiedere copia degli atti con i quali l'amministrazione ha concesso contributi economici ad Enti e Associazioni .
2. Per assicurare la massima trasparenza , l'Amministrazione comunale , tramite l'Albo del Comune, pubblica i contributi e finanziamenti concessi ed erogati indicando :
 - a) La denominazione dell'Ente e Associazione
 - b) Il tipo di finanziamento concesso;
 - c) Importo concesso

Art. 12

Patrocinio del Comune

1. Per patrocinio si intende la partecipazione dell'Amministrazione comunale ad una iniziativa o manifestazione.
2. Per ottenere il patrocinio per una iniziativa o manifestazione occorre una richiesta scritta da parte del legale rappresentante dell'Ente o Associazione, indirizzata al Sindaco. La richiesta va presentata almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e deve contenere :
 - a) la descrizione dell'iniziativa o manifestazione ;
 - b) data e luogo di svolgimento ;
 - c) indicazione delle finalità;
 - d) la presenza di sponsor o di altri finanziatori
3. Il patrocinio è gratuito e viene concesso dal Sindaco. Con il patrocinio possono essere concesse le seguenti agevolazioni :
 - a) uso gratuito o a costi ridotti di spazi comunali necessari all'iniziativa , ivi compresi i servizi comunali attinenti ;
 - b) facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.
4. Chi ha ottenuto il patrocinio ha l'onere di inserire su tutti i mezzi e materiali con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione la dicitura " **CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI POLCENIGO**" e può essere autorizzata all'utilizzo dello stemma comunale.

Art. 13

Pubblicità del Regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8.6.1990 n.142 , degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle associazioni , delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 14

Pubblicazione all'Albo -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato, unitamente alla deliberazione di approvazione dello stesso, all'albo pretorio del Comune , per 15 giorni consecutivi , ed entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione suddetta.